

STATUTO

IL TRILLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPRINO VERONESE VR VIA
GARDESANA 269 INT7

Numero REA: VR - 329470

Codice fiscale: 03351820232

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

materia di società cooperativa e, infine, di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di queste considerazioni, il Presidente propone di adottare delle nuove norme che regoleranno la società e le illustra analiticamente ai presenti poiché esse comportano un'intera nuova disciplina.

Infine, il Presidente fa presente che la signora Toccolini Rosa è dimissionaria, pertanto è necessario procedere alla sua sostituzione.

L'assemblea, udito quanto sopra, dopo breve discussione, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- di approvare il seguente nuovo statuto sociale:

"STATUTO

IL TRILLO Cooperativa Sociale Onlus

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Costituzione e denominazione -

E' costituita una società cooperativa sociale con denominazione **"IL TRILLO Cooperativa Sociale Onlus"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla disciplina del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede -

La Cooperativa ha sede nel comune di Caprino Veronese (VR).

Sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 - Durata -

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Finalità, Scopo ed Oggetto -

Premessa

Il desiderio di costituire una nuova Cooperativa per rispondere ai bisogni del territorio, era avvertito già da tempo dalle fondatrici che da anni lavorano all'interno dei servizi socio-educativi promossi dai Comuni ed è stato consolidato dal Progetto Macramé.

Tale Progetto finanziato dall'Unione Europea, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Veneto e ideato dalla MAG (Società Mutua per l'Autogestione), in collaborazione con il dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Verona "Comunità Filosofica di Diotima", ha lo scopo di rafforzare il processo di crescita dell'economia sociale nella realtà veronese. Ad esso hanno partecipato sedici partners locali, tra i quali il Comune di Caprino Veronese, in qualità di promotore della Costituzione di una impresa sociale giovanile

nell'ambito dell'ex distretto 2.

L'incontro tra la volontà delle socie e l'impegno del Comune di Caprino Veronese nell'ambito del Progetto Macramé, permette oggi la nascita di questa Cooperativa, dopo aver compiuto un percorso di impresa sociale con l'Associazione "IL TRILLO". Condividendo le motivazioni che hanno portato alla scelta del nome Macramé, anche il nome della Cooperativa Sociale in oggetto, essendo un punto ad uncinetto, vuole richiamare l'idea di un intreccio di relazioni tra diverse risorse presenti nel territorio. Inoltre, questo nome, ricorda un suono capace di distinguersi tra tanti rumori, come vorremmo fosse la Cooperativa.

Scopo

La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della Comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la promozione e la realizzazione di servizi educativi, culturali, sociali e ricreativi. La cooperativa si impegna a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri soci e di avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa realizza le proprie finalità attivando le risorse e le competenze di tutti coloro i quali condividono gli scopi sociali, stimolando un dialogo continuo tra diverse generazioni, tra diverse culture e religioni e tra tutte le realtà presenti nel territorio.

La conoscenza condivisa del territorio rappresenta, per la Cooperativa "IL TRILLO", elemento di centrale importanza se si vuole essere presenti in modo attivo e significativo, per rispondere ai molteplici e mutevoli bisogni della Comunità valorizzando nella loro diversità le risorse esistenti non sempre riconosciute.

La Cooperativa ha lo scopo di svolgere in modo organico e continuativo servizi socio-educativi e formativi finalizzati alla promozione del benessere, alla valorizzazione della creatività ed alla cura delle persone alle quali sono indirizzate le attività della stessa.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati la Cooperativa intende collaborare con Enti e Organismi Pubblici e Privati presenti nel territorio, stipulando con questi convenzioni, contratti e "partnership", anche allo scopo di alimentare una rete di scambio tra soggetti diversi in quanto ad esperienze, competenze e saperi, al fine di comprendere meglio la realtà in cui opera.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a con-

sorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Oggetto

Al fine di perseguire le finalità sociali la Cooperativa di propone di realizzare e gestire:

1. Centri di animazione con attività educative e formative;
2. Centri diurni, comunità di alloggio, casa famiglia;
3. Appoggi educativi scolastici individualizzati e di gruppo;
4. Corsi di formazione e di aggiornamento per soci e per la comunità;
5. Centri di infanzia e micro-nidi con la possibilità di creare dei gruppi di genitori che realizzano incontri di self-help;
6. Animazione in spazi aperti presenti nel comune (parchi gioco ecc.);
7. Attività ricreative, sportive e culturali anche in collaborazione con Scuole ed Enti pubblici e privati;
8. Attività svolte a favorire l'inserimento sociale, lavorativo e comunitario di persone straniere, promuovendo lo scambio interculturale;
9. Iniziative di promozione volte a favorire la riscoperta delle potenzialità personali di portatori di handicap, anziani o di persone comunemente considerate ai margini della società;
10. Interventi volti al recupero del disagio minorile e giovanile sia individuale sia di gruppo, attraverso iniziative di promozione e prevenzione.

La cooperativa, accanto alle attività di cui sopra potrà:

- 1) raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale, disciplinata da apposito regolamento;
- 2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della cooperativa e si propone altresì di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

L'elenco delle attività proposto vuole essere a titolo esemplificativo ma non esaustivo. La Cooperativa infatti, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria strumentali alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO II

Soci e Quote Sociali

Art. 5 - Soci -

Il numero dei soci è illimitato e variabile, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 6 - Obblighi dei soci -

I soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, nonché alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche.

Art. 7 - Soci cooperatori: requisiti per l'ammissione -

Sono Soci cooperatori coloro che intendono perseguire gli scopi indicati all'art. 4.

Si distinguono in due tipologie:

- Soci volontari ovvero coloro che intendono prestare la loro attività gratuitamente. Essi non possono superare, nel numero, quanto previsto in materia di cooperazione sociale e sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci.

- Soci lavoratori ovvero coloro che partecipano alle attività sociali perché hanno maturato o intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa. Il Socio che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce, contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera.

I rapporti di lavoro, in qualsiasi forma instaurati, saranno disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea.

Possono essere Soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario alle esigenze della Cooperativa.

Art. 8 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del socio in cooperative ed imprese concorrenti -

È fatto divieto ai soci di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche del lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 - Categoria speciale di Socio in formazione -

I nuovi Soci possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata "Socio in formazione", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di 3 anni il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

Art. 10 - Modalità di Adesione -

Coloro che intendono essere ammessi in qualità di socio devono presentare al Consiglio di amministrazione della Cooperativa domanda scritta contenente:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;
- l'ammontare della quota sociale che si propongono di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che si intenda instaurare o dell'apporto volontario che si intenda dare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento;
- l'accettazione esplicita della clausola compromissoria prevista dal presente atto.

Art. 11 - Soci sovventori -

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori" ai sensi dell'art. 4, Legge n. 59/1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato e conformemente all'art. 12 del presente Statuto.

A ciascun socio sovventore sarà attribuito 1 voto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno 3 mesi.

I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione. I Consiglieri scelti tra i soci sovventori non possono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote degli altri soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri soci.

Art. 12 - Delibera di Ammissione -

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, decide in merito. In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci in formazione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa perde efficacia.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 13 - Cessazione della qualità di Socio -

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morte.

Art. 14 - Recesso di Socio -

Il diritto di recesso compete, oltre che nei casi di legge, ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura di conciliazione prevista dal presente Statuto.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società, se comunicato almeno tre mesi prima, ha ef-

fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del Socio -

L'esclusione del Socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'art. 2531 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, del Codice Civile.

L'esclusione dev'essere deliberata dall'Assemblea e debitamente comunicata al Socio con raccomandata, a cura del Consiglio di Amministrazione. Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità in seguito previste, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Art. 16 - Morte del Socio -

In caso di morte del Socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 17 - Rimborso Quote -

Il rimborso della quota non potrà superare il valore nominale della quota posseduta in base al bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545, quinquies e sexies, del Codice Civile, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, compresi gli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro il termine di 5 anni.

Art. 18 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori -

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla legge n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di

carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO III

Patrimonio Sociale - Riserve - Bilancio - Utili

Art. 19 - Patrimonio Sociale -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote sociali, nominative ed indivisibili, del valore nominale di almeno 25,00 euro;
- b) riserva legale, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) fondi e riserve, eventuali e/o straordinarie;
- d) fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, primo comma, Legge 59/92;
- e) qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 20 - Riserve e Divieto di distribuzione -

Durante la vita della Cooperativa è vietata la distribuzione delle riserve ai soci.

Art. 21 - Esercizio Sociale ed Approvazione Bilancio -

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Destinazione degli utili -

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92;
- c) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci cooperatori aumentato del

2%;

e) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

f) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) l'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile.

Eccetto che per il punto b), l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili a riserva indivisibile.

Art. 23 - Provvedimenti in caso di perdita -

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

TITOLO IV

Assemblea e decisioni dei soci -

Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale

Art. 24 - Organi -

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 - Assemblea dei Soci - Convocazione -

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

Almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esso dev'essere affisso nella Sede sociale e deve essere fatto pervenire a tutti i Soci al recapito risultante dal Libro Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, posta elettronica o mezzo similare).

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando il Collegio Sindacale (se nominato) o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione decide, nei limiti di legge, se l'Assemblea debba riunirsi in adunanza o consultarsi a di-

stanza per iscritto: deve dar conto di questa disposizione contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 26 - Assemblea - Competenze

L'assemblea, oltre a deliberare sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e cooperazione di lavoro, nonché sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi -

L'Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

Art. 28 - Modalità di votazione e procedure di deliberazione per iscritto -

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa decisione presa dall'Assemblea all'inizio della riunione, e comunque in modo palese.

Le decisioni possono essere adottate per iscritto con le modalità di cui ai commi seguenti, salvo che vi si oppongano tutti i Consiglieri d'Amministrazione o la maggioranza dei soci.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti, sia contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto per esteso della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione, a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere, con modalità analo-

ghe, alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro dei Verbali di Assemblea e delle Decisioni dei Soci.

Art. 29 - Diritto di Voto e Deleghe -

Ogni Socio può esprimere un solo voto, quale che sia l'ammontare della quota o delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio con diritto di voto, mediante delega scritta, che deve essere presentata all'inizio della riunione al Presidente dell'Assemblea.

Nessun socio può rappresentare per delega più di un socio.

Art. 30 - Svolgimento dell'Assemblea e Verbalizzazioni -

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro socio eletto dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione -

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è formato da tre a otto componenti. Il numero dei Consiglieri è stabilito con apposita delibera dell'Assemblea, prima della loro elezione.

I Consiglieri rimarranno in carica per il periodo stabilito al momento della nomina oppure fino a revoca o dimissioni.

In ogni caso possono essere nominati Consiglieri anche non soci in misura non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 32 - Modalità di Convocazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata non meno di 3 giorni prima della data fissata oppure, in caso d'urgen-

za, a mezzo telegramma, fax o e-mail. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai Sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi sono presenti alla seduta, anche se non è stato dato preavviso regolare.

Art. 33 - Delibere del Consiglio -

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

I Consiglieri possono anche decidere mediante le procedure della consultazione scritta o dell'assenso per iscritto descritte al precedente art. 28 per l'Assemblea dei soci.

Art. 34 - Compiti e funzioni del Consiglio -

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e dal presente statuto per la gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente od ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega le materie previste dall'art. 2381, quarto comma, del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel Libro dei Verbali e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 35 - Presidente - Funzioni e Compiti -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio ed è il rappresentante legale della Cooperativa.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consi-

gliere più anziano di età.

Art. 36 - Collegio Sindacale -

Il Collegio Sindacale è costituito mediante apposita delibera dell'Assemblea, nel rispetto della normativa speciale in materia di vigilanza alla cooperazione, e soltanto qualora questa normativa lo prescriva come organo obbligatorio.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Spetta all'Assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre anni.

Art. 37 - Funzioni e Compiti del Collegio Sindacale -

I Sindaci vigilano affinché siano osservate le leggi, lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali; partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed adempiono tutti gli uffici loro affidati dalla legge.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile della Cooperativa.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 38 - Modificazioni -

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta lo scioglimento della società.

Art. 39 - Modalità di Scioglimento -

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato o per decisione dei soci.

L'assemblea nominerà un liquidatore, preferibilmente scelto tra i soci, stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 40 - Devoluzione del Patrimonio -

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai soci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge n. 59/92.

Per quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO VI

Art. 41 - Tentativo di conciliazione -

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Com-

mercio di Verona, conformemente all'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Art. 42 - Giudizio arbitrale -

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti.

L'istanza per la nomina degli arbitri va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Collegio decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato di cui al D.Lgs. n. 5/2003.";

- di accettare le dimissioni del Vice Presidente signora Toccolini Rosa, ringraziandola per l'opera fin qui svolta;
- di nominare un nuovo Vice Presidente nella persona della signora Stella Gigliola, nata a Caprino Veronese (VR) il 25 aprile 1974, residente a Brentino Belluno (VR), Via Adige n. 10, codice fiscale STL GLL 74D65 B709M.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e minuti trenta.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per quindici pagine, e da me letto, presente l'assemblea, alla comparsa che lo approva.

F.to Sandra Aliprandi

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese."